

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.
PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

(Adottata ai sensi del Regolamento Consob “Recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate” n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni)

1. Premesse

Il Consiglio di Amministrazione di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. (“FFM” o la “Società”), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Consob**”), ha adottato, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in data 25 maggio 2018, misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere dalla Società, direttamente o tramite società controllate, con Parti Correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “**Procedura Parti Correlate**” o la “**Procedura**”).

In particolare la Procedura definisce le linee guida e i criteri per l’analisi e l’esecuzione di operazioni con Parti Correlate e declina ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata trasparenza informativa e la correttezza procedurale e sostanziale.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell’operazione.

Le Procedure e le successive modifiche vengono pubblicate sul sito *internet* della Società, fermo l’obbligo della pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-*bis*, del codice civile.

2. Definizioni

Nella presente Procedura, si intende/si intendono:

“**amministratori indipendenti**”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), degli eventuali requisiti individuati nelle procedure della Società o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società;

qualora la Società dichiara, ai sensi dell’articolo 123-*bis*, comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del TUF, si intendono “amministratori indipendenti” anche gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione del medesimo codice.

“**amministratori non correlati**”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate. “**controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“**controllo congiunto**”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

“**dirigenti con responsabilità strategiche**”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“**influenza notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente

dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“**joint venture**”: accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

“**operazione a Condizioni Standard**”: operazione conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni conformi alla prassi negoziale normalmente seguita nei rapporti con soggetti che non siano Parti Correlate.

“**operazioni con Parti Correlate**”: un qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra FFM (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e le Parti Correlate, individuate ai sensi del presente articolo, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

“**operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione Euro 30.000,00. “**operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le operazioni con Parti Correlate in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob, che si allega alla presente Procedura Parti Correlate *sub* allegato 2.2.

“**operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo. Come indicato al successivo paragrafo 3.2, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento Consob, FFM equipara la disciplina per le Operazioni di Maggiore Rilevanza rilevanti alle Operazioni di Minore Rilevanza.

“**operazione Ordinaria**”: operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari di FFM per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo.

“**Parti Correlate**”: ai fini della presente Procedura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob e del suo allegato 1, articolo 1, si intende Parte Correlata di FFM il Soggetto indicato di seguito che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla FFM, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione in FFM tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo su FFM congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata di FFM;
- (c) è una *joint venture* in cui FFM è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FFM o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di FFM, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

“**società collegata**”: entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“**società controllata**”: entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“**stretti familiari**”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, Soggetto interessato nei loro rapporti con FFM. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Si evidenzia che nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma.

L'interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Ambito di applicazione e procedure

3.1 Ambito di Applicazione

La presente Procedura si applica, in generale, a tutte le Operazioni con Parti Correlate eseguite dalla Società e da tutte le società da essa controllate/ad essa collegate.

La presente procedura non si applica:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) alle "operazioni infragruppo", purché nelle società - controllate o collegate - controparti dell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della Società. È fatta salva l'applicazione degli obblighi informativi di cui al successivo articolo 4;
- (c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (c), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (e) alle Operazioni Ordinarie;
- (f) alle Operazioni a Condizioni Standard;
- (g) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (h) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (i) alle eventuali ulteriori operazioni che il Regolamento Consob esclude dal suo ambito di applicazione.

3.2 Procedure

La Società applica la medesima procedura alle Operazioni di Minore Rilevanza e Operazioni Maggiore Rilevanza avvalendosi della disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento Consob riguardanti le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.

La distinzione tra Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza è comunque significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e informativa, così come indicato al successivo articolo 4 della presente Procedura.

Le società controllate di FFM sottopongono a preventivo esame e/o approvazione della Società le Operazioni con Parti Correlate che intendono porre in essere.

3.3 Criteri per l'individuazione delle Parti Correlate

La Direzione di FFM (la "**Direzione**") avvia il censimento delle Parti Correlate della Società. Tale censimento è oggetto di aggiornamento ogni volta se ne verificano i presupposti.

A tal fine, identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche, nonché ai legali rappresentanti delle persone giuridiche rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di "Parte Correlata", la compilazione del "*Modulo per l'identificazione delle Parti Correlate*" (allegato alla presente Procedura, *sub* allegato 3.3.) con:

- (i) l'elenco degli stretti familiari;
 - (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui quali essi, o i loro stretti familiari, esercitano un'influenza notevole;
- specificando che è loro responsabilità comunicare senza indugio alla Società, ogni successiva variazione di quanto dichiarato nel Modulo.

Il Consiglio di Amministrazione di FFM verifica la presenza di soluzioni organizzative atte a preservare la riservatezza delle informazioni ottenute.

3.4 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate – Comitato – Presidi equivalenti

Il Consiglio di Amministrazione di FFM approva le “operazioni con Parti Correlate” previo parere - motivato e non vincolante - sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, da parte di un comitato, composto da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti (il “**Comitato Parti Correlate**” o, più brevemente, “**Comitato**”). Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

I componenti del Comitato sono individuati, dal Consiglio di Amministrazione o, se non vi ha già provveduto, dal Presidente o dall’Amministratore Delegato, ove nominato, sentito il Presidente del Collegio Sindacale. Il Comitato è composto da 3 amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.

Qualora, in relazione ad una singola operazione, un membro del Comitato risulti correlato all’operazione, la delibera consiliare che approva l’operazione è assunta, oltre che con le maggioranze previste dallo statuto, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti non correlati.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due amministratori indipendenti non correlati il parere previsto dal primo paragrafo del presente articolo 3.4 è rilasciato da parte dei restanti amministratori non correlati. Nel caso in cui non vi siano amministratori non correlati, tale parere è reso dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia sulle condizioni economiche, sugli aspetti tecnici, sulla legittimità delle Operazioni con Parti Correlate.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione con Parti Correlate devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.

3.5 Gestione delle Operazioni con Parti Correlate

E’ responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione assicurare la completezza e l’accuratezza delle informazioni sulle operazioni soggette al parere del Comitato o dell’esperto indipendente. Rispetto alle attività da svolgersi collegialmente, di regola le informazioni sono fornite al Comitato mediante documentazione messa a disposizione contestualmente alla convocazione della riunione e comunque con l’anticipo consentito dalle circostanze.

Il Comitato, analizzata la documentazione e coinvolti gli esperti esterni indipendenti eventualmente ritenuti necessari, esprime un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato riferisce senza indugio il proprio parere, motivandolo, al Consiglio di Amministrazione.

Preso atto del parere del Comitato, il Consiglio delibera sull’operazione.

3.6 Operazioni di competenza assembleare

Quando un’Operazione con Parte Correlata è di competenza dell’Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le precedenti disposizioni riguardanti la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate si applicano con riferimento all’approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea.

3.7 Delibere Quadro

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee. La delibera dovrà indicare:

- (a) i criteri applicati per la valutazione di omogeneità;
- (b) la natura e le caratteristiche delle operazioni oggetto della delibera-quadro;
- (c) il prevedibile ammontare massimo dell’Operazione con Parti Correlate complessiva, cumulativamente considerata;
- (d) il tempo di efficacia della delibera non superiore a 12 mesi;
- (e) una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 3 mentre alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le disposizioni del medesimo articolo.

Trimestralmente oppure in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l’Amministratore Delegato informa il Consiglio in merito all’attuazione di tali delibere.

4. Obblighi informativi e trasparenza

Le Operazioni di Importo Esiguo, le Operazioni Ordinarie e le Operazioni a Condizioni Standard non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai successivi articoli 4.1 e 4.2.

4.1 Operazioni di minore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità previste da Consob, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel medesimo trimestre con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere al compimento dell'operazione. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

In presenza di un parere negativo al compimento di una Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel medesimo trimestre con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento Consob.

Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

La Società predispone il documento informativo indicato anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'allegato 2.2 della presente Procedura.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo delle operazioni, il documento informativo predisposto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. In allegato al documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo ed i pareri.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

4.3 Operazioni non soggette a trasparenza informativa

Le Operazioni di Importo Esiguo, le Operazioni Ordinarie e le Operazioni a Condizioni Standard non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai precedenti articoli 4.1 e 4.2.

Le Operazioni Ordinarie di maggiore rilevanza, sebbene beneficiano dell'esenzione dell'applicazione della presente Procedura, sono oggetto di comunicazione alla Consob.

La Società comunica alla Consob, entro i termini di 7 o 15 giorni definiti al precedente articolo 4.2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione.

La medesima informazione viene resa nella relazione sulla gestione.

4.4 Informativa periodica

La Società pubblicizza le operazioni realizzate con Parti Correlate per una completa e trasparente informativa al pubblico nella relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, e nella nota integrativa del bilancio, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, punto 22-*bis*, del codice civile.

Nella relazione sulla gestione sono fornite informazioni sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate nel periodo, per le quali occorre specificare: nominativo della controparte dell'operazione, natura della controparte dell'operazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo dell'operazione e ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con Parti Correlate sul bilancio.

5. Disposizioni finali

5.1 Vigilanza

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla Procedura ai sensi della normativa applicabile.

5.2 Aggiornamento e diffusione delle procedure

Per quanto non disciplinato nella presente Procedura, si intendono integralmente richiamate le disposizioni del Regolamento Consob in materia di obblighi informativi e trasparenza.

La presente Procedura è sottoposta ad aggiornamento ogni volta che se ne ravveda la necessità e comunque almeno ogni tre anni.

La presente procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società.

Allegato 2.2

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%. 10

Allegato 3.3.

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Spettabile
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
Piazzale Folgarida, 30
Dimaro Folgarida(TN)

Oggetto: Operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, codice fiscale _____, residente
in _____ Via _____, nel
ruolo di _____ (es. Presidente/Amministratore/Consigliere/Liquidatore ecc.) della società

consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in materia di "operazioni con parti correlate" e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui alla normativa vigente (estratto esplicativo in allegato),

Barrare la/le casella/e che interessa/no

- DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole ovvero di non essere uno dei dirigenti con responsabilità strategiche su alcuna società o ente;
o, in alternativa,
- DICHIARA di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole ovvero di essere uno dei dirigenti con responsabilità strategiche nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Inoltre

- DICHIARA di non avere STRETTI FAMILIARI che esercitino controllo/controllo congiunto/esercitino un'influenza notevole in alcuna società/ente;
o, in alternativa,
- DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI, di seguito elencati:

Nominativo	Domicilio/residenza	Codice fiscale	Grado di relazione

controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del successivo Regolamento UE 2016/679.

Luogo, data _____ Firma _____

Allegato: Estratto esplicativo normativa vigente "Operazioni con Parti Correlate".

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - DEFINIZIONI

“**Parte Correlata**” si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento CONSOB e del suo allegato 1, articolo 1, i soggetti indicati di seguito.

Un soggetto è una parte correlata se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla FFM, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione in FFM tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo su FFM congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata di FFM;
- (c) è una *joint venture* in cui FFM è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FFM o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di FFM, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

“**società collegata**” si intende un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“**società controllata**” si intende un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.

“**stretti familiari**” si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FFM. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Si evidenzia che nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma. L’interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**joint venture**” si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

“**controllo**” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in

casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“controllo congiunto” si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“dirigenti con responsabilità strategiche” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“influenza notevole” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.